



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

NR. 1100 del 30/11/2017 del Registro Generale

Nr. 437 del 30/11/2017 del Registro Settoriale

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
Servizio Legale e Contenzioso - Contratti e Gare

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO.
PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA (CIG: 7230381B25 - CUP: H27H17000790004).**



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AFFARI GENERALI

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale del 05.10.2017 n. 191 è stato approvato il progetto di grado esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria strade comunali – Rifacimento pavimentazioni in asfalto" (relativamente a: Strada comunale Sambucheto - tratto, Strada comunale Ricciola – tratto, Strada comunale di Regnano, Strada comunale Piana Sampaolese, Strada comunale Costa Reale – tratto, Strada comunale Vecchia di Montecassiano – tratto), dell'importo di € 427.000,00, per un importo dei lavori da appaltare di € 330.160,35 di cui € 8.940,97 per oneri di sicurezza;

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 917 del 13.10.2017 è stato stabilito di indire procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., da esperire con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante la natura degli stessi lavori caratterizzata da interventi standardizzati con parametri qualitativi già indicati nel progetto esecutivo;

- con la suindicata determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 917/2017 sono stati approvati il bando di gara ed i seguenti modelli allo stesso acclusi predisposti dalla stazione appaltante: (Disciplinare di gara, Allegato "1" Istanza di ammissione alla gara, Allegato "2" Dichiarazione integrativa requisiti, Allegato "3" Offerta economica, Allegato "4" Giustificazioni);

- al bando di gara sono stati altresì allegati il DGUE (Documento di gara Unico Europeo), la Circolare del 18.07.2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Protocollo di legalità della Prefettura di Macerata;

- si è provveduto a dare pubblicità, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, all'Albo Pretorio del Comune, all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

- all'appalto di che trattasi sono attribuiti il CIG: 7230381B25 e il CUP: H27H17000790004;

- nella prima seduta di gara del 03.11.2017 (verbale n. 1) è stato dato atto che i plichi pervenuti nel termine indicato nel Bando e Disciplinare di gara (30.10.2017 ore 13:00) erano n. 94 ed è stata iniziata la verifica della documentazione amministrativa;

- la verifica della documentazione amministrativa è proseguita nel giorno 04.11.2017 (verbale n. 2);

- nell'ultima seduta di gara del 13.11.2017 (verbale n. 3) si è constatato l'adempimento del soccorso istruttorio da parte delle Ditte cui è stato richiesto e si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- in detta ultima seduta attraverso il programma del Gruppo Marche Informatica con sede in Macerata si è proceduto all'esclusione automatica delle offerte contenenti un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 97, comma 2, lett. b) – lettera sorteggiata nel corso di detta seduta;

- effettuate le operazioni matematiche, l'offerta contenente il maggior ribasso è risultata quella della Ditta Savi Enrico con sede in Montelupone, che ha offerto il ribasso del 24,530% sull'importo a base di gara;

- a seguito di quanto sopra, con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1078 del 24.11.2017 l'appalto in argomento è stato aggiudicato alla Ditta Savi Enrico sotto condizione della positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di gara;

- nelle more della verifica dei requisiti è emerso che tra i plichi pervenuti, per mero errore materiale, non è stato inserito il plico della Ditta Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano con sede in Camaione, che era stato invece erroneamente inserito tra i plichi dell'appalto di manutenzione straordinaria strade comunali bianche, errore derivato dall'elevato numero delle offerte pervenute (strade bianche 117 - pavimentazioni in asfalto 95), da termini di scadenza per la presentazione delle offerte ravvicinati (strade bianche 24.10.2017 - pavimentazioni in asfalto 30.10.2017) e da importi simili (strade bianche € 305.731,71 – pavimentazioni in asfalto € 330.160,35);

Visto che l'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 dispone:

“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. “

Vista la recente sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, 17.05.2017, n. 631, che nel fare una puntuale ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali in materia (Consiglio di Stato, V, 23.02.2017, n. 847 e 26.05.2015, n. 2609 – Consiglio di Stato, III, 5.10.2016, n. 4107 - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, I, 22.12.2015, n. 740 - TAR Sicilia, III, Palermo, 2.11.2016, n. 2492, recita:

“”””””””””””

(omissis)

La disposizione [l'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50 /2016] ripropone testualmente quanto già previsto dall'art. 38 comma 2 bis del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal d.l. n. 90/2014 che ha introdotto il cosiddetto principio di “invarianza della soglia”.

La ratio legis, sin dalla sua prima introduzione, è stata quella di evitare un contenzioso che si potrebbe definire opportunistico; si è infatti inteso sterilizzare le controversie promosse non dai concorrenti direttamente colpiti da una eventuale esclusione illegittima bensì da



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

altri concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria e al solo fine di, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, incidere indirettamente su quest'ultima, traendone vantaggio.

(omissis)

Fino all'introduzione del nuovo comma 2 bis nell'ambito dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, la possibilità di rideterminare la soglia di anomalia derivava dal fisiologico regresso procedimentale previsto quale conseguenza del riscontro di una illegittimità nella fase di ammissione/esclusione delle offerte. Il regresso procedimentale comportava, come di regola, la riedizione integrale del segmento procedimentale inficiato, con l'effetto di indurre anche l'individuazione di una nuova soglia di anomalia. Allo stato, tuttavia, non può non prendersi atto che il legislatore, per il solo e specifico aspetto degli effetti di ammissioni o esclusioni disposte dopo la cognizione delle offerte economiche, ha escluso la possibilità di una modifica della soglia di anomalia, così creando una espressa eccezione all'ordinario meccanismo del regresso procedimentale.

La regola diviene parte integrante del sistema di calcolo della soglia, avendo il legislatore scelto di privilegiare la stabilità di un valore, che pacificamente è del tutto convenzionale, rispetto alla possibilità di lasciare aperti ambiti di tutela che appiano in verità indiretti.

Deve infatti ricordarsi che, come già osservato, la cristallizzazione della soglia di anomalia non impedisce al soggetto illegittimamente escluso di contestare la propria illegittima esclusione ed eventualmente ottenere la riammissione in gara; ciò che la norma intende scongiurare sono unicamente gli indiretti effetti sulla soglia di anomalia delle ammissioni ed esclusioni disposte ad offerte economiche note. La norma vieta un riconteggio che, in quanto svolto a parametri matematici di calcolo tutti noti, non può che avere esiti prevedibili con il rischio, che il legislatore ha inteso prevenire anche in astratto, di essere opportunisticamente selezionati.

D'altro canto la legge delega del nuovo codice appalti n. 11/2016, all'art. 1 comma 1 lett ff), ha espressamente previsto, quale criterio guida del legislatore delegato, la necessità che, ove trovi applicazione il criterio del prezzo più basso, sia prevista una modalità di individuazione della soglia di anomalia che renda "non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria".

Una correzione della platea di concorrenti rilevanti per l'individuazione della soglia di anomalia una volta noti i ribassi offerti non può che tradursi, per contro, in un esito predeterminabile; in tal senso la cristallizzazione della platea delle offerte risulta dunque coerente con la garanzia di imprevedibilità del calcolo della soglia di anomalia; la complessiva disciplina raggiunge infatti il proprio fine non tanto a seconda che le variazioni della platea dei concorrenti ammessi intervengano prima o dopo la proposta di aggiudicazione o l'aggiudicazione definitiva, quanto precludendole dopo che le offerte economiche, e quindi i parametri di calcolo, sono diventati noti.

Pertanto che la soglia di anomalia negli appalti sottosoglia aggiudicati al prezzo più basso e con esclusione automatica costituisca, più che un dato di mercato, un dato convenzionale è corroborato da plurime circostanze, quale il fatto che il novello art. 97 del



(omissis)

“”””””””””””””””””

Richiamati gli artt. 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

2) Procedere, per le ragioni in premessa evidenziate, alla rettifica in autotutela dei verbali di gara per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – rifacimento pavimentazioni in asfalto (relativamente a: Strada comunale Sambucheto - tratto, Strada comunale Ricciola – tratto, Strada comunale di Regnano, Strada comunale Piana Sampaolese, Strada comunale Costa Reale – tratto, Strada comunale Vecchia di



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Montecassiano – tratto), inserendo quale Ditta partecipante alla gara la Ditta Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano.

3) Confermare, ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, la seguente soglia di anomalia: 24,552%.

4) Escludere l'offerta della Ditta Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano per eccesso di ribasso (ribasso offerto: 26,870%).

5) Confermare, ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – rifacimento pavimentazioni in asfalto - alla Ditta Savi Enrico, disposta con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1078 del 24.11.2017.

6) Trasmettere la presente determinazione a tutte le Ditte partecipanti alla gara.

7) Il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

8) Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Contratti e Gare, all'Area Gestore Risorse e all'Area Tecnica.

Dott.
FOGLIA GIORGIO / ArubaPEC S.p.A.